



SCHEMA DI CONTRATTO

Rep. n. _____

per l'affidamento del servizio quadriennale di mensa e bar per le sedi ISPRA di via Vitaliano Brancati n. 48 e n. 60 e per gli uffici di Viale Cesare Pavese n. 305

TRA

l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito indicata come ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma Via Vitaliano Brancati n. 48, codice fiscale e partita IVA n. 10125211002, e per la stessa in persona del dott. Alessandro Bratti nella sua qualità di Direttore Generale

e

la Ditta (nel seguito indicata come Affidatario) con sede e domicilio fiscale in via n. - codice fiscale e partita IVA, in persona del Sig. nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO

- a. con Disposizione n. del, l'ISPRA ha indetto, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una procedura aperta per l'affidamento del servizio quadriennale di mensa e bar per le sedi ISPRA di via Vitaliano Brancati n. 48 e n. 60 e per gli uffici di Viale Cesare Pavese n. 305 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice;
- b. il bando di gara è stato pubblicato su in data prot. n. del
- c. l'ISPRA con Disposizione n. del, ha disposto l'aggiudicazione in favore di
- d. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lettera a) del Codice;
- e. l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Affidatario) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 80 del Codice;
- f. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice;
- g. che l'Affidatario conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché il bando, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che, comunque, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- h. che l'Affidatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO QUANTO PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Norme regolatrici del contratto

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il Capitolato Tecnico/Specifico Tecnica e il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - I. dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della

- pubblica amministrazione;
- II. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

Art. 2

Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio quadriennale di mensa e bar per le sedi ISPRA di via Vitaliano Brancati n. 48 e n. 60 e per gli uffici di Viale Cesare Pavese n. 305 così come descritto nelle Specifiche tecniche - così come migliorate nell'Offerta Tecnica dell'Affidatario nelle sole parti/funzioni migliorative e con esclusione di qualunque limitazione e/o condizione non prevista dalle Specifiche tecniche ISPRA - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegate, ai seguenti patti e condizioni.
2. Il presente contratto è soggetto all'osservanza delle condizioni stabilite dai seguenti documenti già in possesso dell'Affidatario che si intendono come se fossero qui di seguito integralmente trascritti, anche se non allegati:
 - I. Specifiche tecniche ISPRA;
 - II. Documentazione tecnica, dell'Affidatario, presentata in sede di offerta, nelle sole parti/funzioni migliorative e con esclusione di qualunque limitazione e/o condizione non prevista dalle Specifiche tecniche ISPRA;
 - III. Offerta economica presentata in sede di offerta;
 - IV. DUVRI;
 - V. Patto di integrità;

Art. 3

Durata del contratto

1. Il servizio di cui all'art. 2 ha una durata pari a 4 anni (quattro) anni e decorre dalla data di inizio dell'attività indicata in un apposito verbale predisposto e controfirmato dalle parti.

Art. 4

Importo contrattuale e revisione dei prezzi

1. L'ammontare complessivo contratto è pari ad € _____ (Euro _____/00), più IVA, così suddiviso:
 - €.....,..... (Euro _____/00) più IVA, per lo svolgimento delle prestazioni comprensivo di oneri per la sicurezza (d.lgs. 81/08).
 - €341,00 (trecentoquarantuno/00) più IVA, per il costo della sicurezza derivante da DUVRI non soggetto a ribasso d'asta.
2. L'ISPRA si impegna a versare tale importo secondo le modalità di cui al successivo art. 24, previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui al successivo articolo 23 comma 3.
3. I prezzi restano fissi ed invariati per i primi due anni di vigenza contrattuale; successivamente è possibile una revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., individuando quale parametro di applicazione l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie e impiegati.

Art. 5

Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. L'Affidatario si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'ISPRA e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
3. L'Affidatario, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ISPRA e/o da terzi.
4. ISPRA, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da capitolato lo svolgimento delle

attività presso la propria sede, metterà a disposizione dell'Affidatario i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Affidatario si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

5. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici di ISPRA potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'ISPRA prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
6. Alla scadenza del contratto, l'Affidatario dovrà riconsegnare liberi da cose i locali e le postazioni di lavoro messi a disposizione dall'ISPRA. L'Affidatario dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire all'ISPRA gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.
7. L'Affidatario prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza l'ISPRA potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
8. L'Affidatario riconosce all'ISPRA la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'ISPRA di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
9. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'ISPRA si riserva la facoltà di approvare, tramite il direttore dell'esecuzione del contratto, la nuova figura professionale proposta. L'Affidatario, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
10. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti.
11. L'Affidatario, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
12. In merito a quanto sopra l'ISPRA si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ISPRA, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ISPRA, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, comma 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 7

Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di



utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'ISPRA e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ISPRA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ISPRA.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. L'ISPRA tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, secondo le disposizioni del Codice, tramite il sito internet www.isprambiente.gov.it.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 9

Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva

1. L'Affidatario, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Affidatario quanto dell'ISPRA e/o di terzi.
2. Inoltre, l'Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ISPRA da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. È obbligo dell'Affidatario stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ISPRA, al suo personale ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Affidatario nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del presente contratto, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Affidatario.
4. In alternativa alla stipulazione della citata polizza, l'Affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Affidatario, precisando che non vi sono limiti al numero di

sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad €000,00 (Euro/00) [massimale da adeguare in funzione dell'importo contrattuale e/o della tipologia del servizio], mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

5. Resta inteso che l'esistenza, e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art.10

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ISPRA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Affidatario manleverà e terrà indenne la stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ISPRA.
3. L'ISPRA si obbliga ad informare prontamente per scritto l'Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'ISPRA riconosce all'Affidatario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da essa.
4. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, l'ISPRA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Affidatario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 11

Subappalto e sub-contratti

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

OPPURE

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:.....
2. ISPRA corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L'Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ISPRA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L'Affidatario deposita presso l'ISPRA il contratto di subappalto, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. L'Affidatario allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di



eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

6. Al momento del deposito del contratto l'Affidatario trasmette:
 - a. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
7. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ISPRA non autorizzerà il subappalto.
8. In caso di non completezza dei documenti presentati, ISPRA procederà a richiedere all'Affidatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine per la presentazione.
9. L'Affidatario è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, art. 105, del Codice.
10. Nel caso in cui l'Affidatario, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad ISPRA, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
 - a) il nome del sub-contraente;
 - b) l'importo del sub-contratto;
 - c) l'oggetto del servizio o fornitura affidati.
14. L'Affidatario deve inoltre comunicare all'ISPRA le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
15. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Affidatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ISPRA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
16. L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.
17. L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ISPRA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
18. L'Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'ISPRA inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'ISPRA. In tal caso l'Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'ISPRA, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
19. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ISPRA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
21. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
22. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 12

Avvalimento

1. L'Affidatario è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 50/2016 e alle altre disposizioni normative in materia di avvalimento.
2. L'Affidatario e l'impresa ausiliaria (P.IVA./C.F.) sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
3. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

4. La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Provvede, inoltre, ad inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'Affidatario, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del Codice.

Art. 13

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 l'Affidatario si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L'Affidatario, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
4. L'Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ISPRA e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
6. L'ISPRA verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, l'Affidatario si obbliga a trasmettere all'ISPRA, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.
8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Affidatario non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. **(NEL CASO DI RTI E CONSORZI)** Nei raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite, ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione

appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato. Le medesime disposizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti.

10. Nei consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente i lavori, lo stesso deve osservare gli obblighi di tracciabilità nei rapporti con la stazione appaltante e con i subcontraenti. Nella diversa ipotesi in cui il consorzio indichi le imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte della stazione appaltante sul conto dedicato dello stesso, effettuerà, a sua volta, il pagamento.

Art. 14

Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Affidatario deposita idonea garanzia dell'importo di €/... (Euro/...), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'ISPRA.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ISPRA qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ISPRA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Affidatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. L'ISPRA ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.

Art. 15

Patto di integrità

1. I contraenti conformano i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché all'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. Il personale dell'Ispra, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto stipulato, è consapevole del presente Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto di esso.
3. L'Ispra si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gare come previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs 33/2013.
4. L'Affidatario si impegna a segnalare all'Ispra qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto, o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
5. L'Affidatario attesta altresì che non si è accordato con altri partecipanti alla gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

6. L'Affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Ispra, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara.
7. L'Affidatario prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con questo Patto di Integrità ai precedenti punti 1, 4, 5 e 6 potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
 - a. risoluzione del contratto;
 - b. escussione della cauzione provvisoria o definitiva, ove prevista;
8. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito.
9. Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o mancata esecuzione del presente Patto di Integrità tra i contraenti di questa gara sarà devoluta al giudice ordinario.

Art. 16

Recesso

1. L'ISPRA ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ISPRA.
3. In caso di recesso dell'ISPRA, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.
4. L'ISPRA ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso di quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 17

Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ISPRA che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ISPRA potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di trenta giorni solari, da comunicarsi al Affidatario con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 18

Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Affidatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. L'Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere notificate all'ISPRA. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.

3. L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG (.....) al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Affidatario medesimo, riportando il CIG.
Nel caso di cessione dei crediti, l'affidatario si impegna a garantire che i pagamenti siano effettuati al cessionario mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ISPRA al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19

Penali e rilievi

1. Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari a 0,3 ‰ (0,3 per mille) dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 % (dieci per cento) di detto ammontare netto contrattuale.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Affidatario per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto.
3. L'Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione, che verranno valutate dall'ISPRA.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l'ISPRA provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 20

Risoluzione per inadempimento

1. L'ISPRA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario, valutate discrezionalmente dall'ISPRA. In tal caso l'ISPRA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Affidatario, restando salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l'ISPRA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nei seguenti casi:
 - a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ISPRA;
 - b. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva (art. 9); subappalto e sub-contratti (art. 11); cauzione definitiva (art. 14); divieto di cessione del contratto - Cessione del credito (art. 18).
3. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario si impegna a fornire all'ISPRA tutta la

documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

5. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'ISPRA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di servizio.
6. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
7. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 21

Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. L'ISPRA ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
2. In ogni caso, l'ISPRA potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. L'ISPRA può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del Codice.

Art. 22

Fallimento dell'Affidatario o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Affidatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ISPRA proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'ISPRA ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.
3. Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'ISPRA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
4. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 22

Quinto d'obbligo e Varianti

1. L'ISPRA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.
3. L'Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ISPRA, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non sia stata espressamente approvata dall'ISPRA. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte

dell'Affidatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 23

Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile del servizio.

Controllo tecnico, contabile e amministrativo

1. ISPRA nomina _____ Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto.
2. L'Affidatario nomina, quale "Responsabile del Servizio", il sig. _____ quale rappresentante della Ditta aggiudicataria che cura il coordinamento "in sede" delle attività del presente contratto e che costituisce stabile interfaccia dell'Affidatario con ISPRA, in ordine all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto. Nomina, altresì, il sostituto del Responsabile che, in assenza dello stesso, ne fa le veci a tutti gli effetti.
3. Il "Responsabile del servizio" riceve le comunicazioni e le eventuali contestazioni d'inadempienza rappresentate da ISPRA che debbono essere dallo stesso firmate per ricevuta e si intendono come presentate direttamente alla Ditta stessa.
4. Il Responsabile o il suo sostituto, devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata del servizio in modo che nessun'operazione debba essere ritardata per effetto della loro assenza. All'Affidatario resta, comunque, la responsabilità dell'operato di tali soggetti che devono avere adeguata competenza tecnica ed osservare il contratto e la normativa vigente in materia.
5. Il DEC provvederà a redigere i verbali di avvio, sospensione, ripresa e ultimazione della prestazione. I verbali sono redatti in duplice esemplare e firmati in contraddittorio.
6. Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
7. Segnatamente, valuta i seguenti profili:
 - a. la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
 - b. l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
 - c. il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
 - d. l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - e. la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
 - f. il rispetto da parte dell'Affidatario degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.
8. Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.
9. Il Direttore dell'Esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura.
10. Il Direttore dell'Esecuzione impartisce all'Affidatario tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che riportano, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine. Tali ordini sono comunicati al RUP. L'Affidatario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
11. Il Direttore dell'Esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.
12. Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o

inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

13. Il Direttore dell'Esecuzione, a fronte della comunicazione dell'Affidatario di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Affidatario.
14. Il RUP provvede a redigere il certificato di regolare esecuzione, che sostituisce il certificato di verifica di conformità, entro non oltre trenta giorni dalla data di ultimazione dell'esecuzione, quando risulti che l'Affidatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. L'attestazione contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'Affidatario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Affidatario; la certificazione di regolare esecuzione.
15. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per l'accettazione all'Affidatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
16. Il Direttore dell'Esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina stabilita da ISPRA, anche con riferimento al capitolato d'appalto.
17. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall'Affidatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
18. Nel caso in cui il DEC non coincida con il RUP, i verbali devono essere inviati a quest'ultimo per l'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro il termine di cinque giorni dalla data della relativa redazione.
19. Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del Codice, il direttore dell'esecuzione, ordina la sospensione dell'esecuzione e indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del Codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.
20. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'Affidatario e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
21. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'Affidatario contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'Affidatario, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'Affidatario di presentare contestazioni scritte in occasione dei

pagamenti.

Art. 24

Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5, l'Affidatario potrà emettere fattura, con cadenza mensile.
2. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del responsabile unico del procedimento.
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L'ISPRA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18/01/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00) IVA esclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
5. La mancata o incompleta produzione delle certificazioni di cui sopra, non consentiranno ad ISPRA la liquidazione della relativa fattura: la somma non corrisposta quindi nei termini, non produrrà alcun interesse.
6. ISPRA è assoggettata al regime dello split payment, ai sensi dell'art.17-ter, c.1, del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017, provvedendo direttamente al versamento dell'imposta sul valore aggiunto **direttamente a favore dell'Erario**.
7. L'ufficio ISPRA individuato per l'acquisizione delle fatture elettroniche è: **Uff_eFatturaPa**; la fattura deve essere esclusivamente trasmessa attraverso lo SDI, il codice univoco assegnato è: **UF3ANQ**; il codice fiscale e Partita Iva dell'ISPRA: **10125211002**.
8. L'indirizzo della sede legale-amministrativa da riportare nell'intestazione della fattura è esclusivamente il seguente: **Via Brancati, 48 – 00144 Roma**.
9. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso l'ISPRA dovranno **obbligatoriamente** riportare: il seguente riferimento alfanumerico 18/numero impegno/sigla CRA e il codice identificativo di gara (**CIG**), tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136 del 13/08/2010; il codice unico di progetto (**CUP**) in caso di fatture relative a progetti di investimento pubblico. Le fatture difformi da quanto esposto non saranno pagate.
10. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati .

Art. 25

Obblighi ed adempimenti a carico dell'Affidatario

1. Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Affidatario svolge il presente servizio in ottemperanza alle necessarie specifiche autorizzazioni, segnatamente per la gestione del servizio mensa aziendale e del bar. Tali autorizzazioni devono permanere per tutta l'esecuzione del contratto.
3. L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta

regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'ISPRA.

4. L'Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ISPRA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ISPRA, nonché a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. ISPRA si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Affidatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L'Affidatario è tenuto a comunicare ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Affidatario nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'ISPRA.

Art. 26

Condizioni di esecuzione secondo "Criteri Minimi Ambientali"

1. In riferimento al rapporto sui cibi somministrati e sulla gestione delle eccedenze alimentari, l'affidatario in un rapporto semestrale dovrà elencare tipi, quantità dei prodotti alimentari, metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando documentazione appropriata (per l'origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:200710).
2. Dovrà dichiarare, inoltre, la quantità approssimativa di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità.
3. L'affidatario, circa la riduzione e gestione dei rifiuti, dovrà utilizzare - nella fase di somministrazione e consumo dei pasti - posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, etc.). Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso. In tal caso, qualora nel territorio comunale sia attiva la raccolta della frazione organica dei rifiuti, potranno essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002. L'affidatario dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale norma.
4. L'affidatario deve garantire al proprio personale che, nell'ambito delle attività di formazione previste nel proprio sistema di gestione ambientale, siano affrontate le seguenti tematiche:
 - a. Alimentazione e salute
 - b. Alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali
 - c. Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione
 - d. Stagionalità degli alimenti
 - e. Corretta gestione dei rifiuti
 - f. Uso dei detersivi a basso impatto ambientale
 - g. Energia, trasporti e mense

Art. 27

Foro di competenza.

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Art. 28

**Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
e rimborso delle spese di pubblicazione**

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 comma 14 del Codice.
2. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. L'Affidatario, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'ISPRA le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando di gara e degli avvisi, di cui al D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, per l'importo di €/... (Euro/...) Iva inclusa.
4. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'ISPRA, da appoggiare a: **BNL GRUPPO BNP PARIBAS** Codice IBAN: **IT67 P010 0503 3820 0000 0218 550**, con la seguente causale: "*Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG in adempimento dell'art. 34 d.l. 179/2012*".

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Affidatario

.....
.....

per l'ISPRA

Il
.....

L'Affidatario dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra, ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 1 (Norme regolatrici del contratto), 2 (Oggetto), 3 (Durata del contratto), 4 (Importo contrattuale e revisione dei prezzi), 5 (Condizioni e modalità di esecuzione del servizio, 7 (Obblighi di riservatezza), 10 (Brevetti industriali e diritti di'autore), 11 (Subappalto e sub-contratti), 16 (Recesso), 17 (Recesso per giusta causa), 18 (Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito), 19 (Penali e rilievi), 20 (Risoluzione per inadempimento), 21 (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali), 27 (Foro di competenza) del presente contratto di appalto, le cui clausole, rilette ed approvate, sono dall'Affidatario accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

per l'Affidatario

.....
.....

(*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).